

STATUTO
"SCINTILLE E CACIOCAVALLO APS"

ART.1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia, "ente del terzo settore denominato" SCINTILLE E CACIOCAVALLO APS" d'ora in poi Associazione, che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e confessionale.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

L'associazione ha sede legale nel comune di Ariano Irpino (AV) in Via Valleluogo SNC.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione designando un coordinatore che opererà sempre per il proseguimento degli scopi istitutivi. L'associazione opera sul territorio della provincia di Avellino, di quello regionale, limitrofo, ed extra-regionale aderendo anche a Coordinamenti nazionali, europei e internazionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.2

(Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

ART.4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART.5

(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 117/2017 sono:



lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42. e successive modificazioni;

lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale e necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generali, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017.

La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea Soci. Nel caso l'associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Diretto dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs. 117/2017.

Per svolgere le attività sopraelencate si prefigge di mettere in atto le seguenti azioni:

-promozione e tutela del patrimonio culturale, eno-gastronomico,

-organizzazione di attività culturali, educative, turistiche, ricettivo- turistiche, di ristorazione, ricreative, di promozione e valorizzazione dei prodotti artigianali ed agroalimentari locali, eventi teatrali, musicali, artistici, editoriali, di formazione, ecologico-ambientali, assistenziali, di consulenza, sportivi, per e tra soci, di beneficenza e di solidarietà;

-favorire la diffusione della cultura eno-gastronomica attraverso l'organizzazione di servizi, incontri, percorsi naturalistici e storico-culturali con lo scopo di riscoprire le radici delle nostre tradizioni;

-attività di comunicazione verso il pubblico attraverso informative storico-culturali, di ricerca e studio, video corsi di cucina, interviste, produzioni multimediali, di indagine e analisi anche attraverso la pubblicazione di atti, report, libri, riviste, periodici, guide, e realizzare e diffondere materiale didattico, generico e specialistico, anche su supporto informatico;

- crea e gestire il personale sito web, blog e magazine online, per la diffusione della propria attività; realizzare e promuovere pubblicazioni sia periodiche che straordinarie a mezzo web e carta stampa.

-Organizzare corsi di formazione amatoriale per i propri soci attraverso corsi di cucina, seminari di approfondimento culinario, percorsi di degustazione di bevande ed alimenti.

Per raggiungimento della finalità e degli scopi statuari, l'Associazione può stipulare conversazioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi.

Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed associazioni e può aderire ad Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'associazione può pertanto assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni e altre istituzioni pubbliche o private, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dall'organo di amministrazione.



ART.6

(Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati con contemporaneo versamento della quota associativa e rilascio della tessera sociale.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 (strenta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Sono soci fondatori coloro che sottoscrivono la costituzione mentre tutti gli altri sono soci ordinari.

ART.7

(Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un solo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale purché iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività

il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti.

ART.8

(Perdita della qualifica di socio)

Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione:

1. per recesso volontario comunicato in forma scritta all'organo di amministrazione;
2. per mancato versamento della quota associativa dell'anno in corso;
3. per indegnità deliberata dall'organo di amministrazione;
4. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento dell'organo di amministrazione arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

E' esclusiva la temporaneità della partecipazione alla vita sociale.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

ART.9

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea soci
- Consiglio Direttivo e Organo di Amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART.10

(L'assemblea)

L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Oppure se si dia prova che è stata ricevuta entro tre giorni prima della data dell'assemblea.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, sms, gruppo WhatsApp, e-mail, PEC spedita 8 giorni prima della data fissata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno il venti per cento dei soci (fondatori e ordinari) o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

E' possibile il voto su delega.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Dalle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Assemblea in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art.11

(Compiti dell'assemblea)



[Handwritten signature]



L'assemblea deve:

- stabilire il numero dei compiti dell'organo di amministrazione;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quanto previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio di esercizio;
- approvare il bilancio di previsione e pluriennale;
- approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 12

(assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 14

(Consiglio Direttivo o Organico di Amministrazione)

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza dell'assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo Organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il regolamento di contabilità ed altri regolamenti ritenuti necessari per la gestione dell'Associazione;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre il bilancio di previsione e pluriennale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- la presentazione di un nuovo piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale e/o nel prossimo triennio;
- delibera l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;



- curare la gestione di tutti i beni e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il miglior conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la fissazione delle quote sociali;
- la redazione e approvazione dei regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'assemblea;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- ogni altra funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

E' formato da 5 (cinque) a 11 (undici) componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di almeno 3 e sono rieleggibili.

All'organo di amministrazione si applica l'art 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno più vicesegretari e un tesoriere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso a mezzo lettera, fax, sms, gruppo whatsapp, e-mail, PEC spedita almeno 4 (quattro) giorni prima della data fissata per la riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente più anziano o da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più o meno dei suoi componenti; in questo caso il Presidente o, in caso di impedimento, il vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'assemblea straordinaria entro 15 (quindici) giorni e da tenersi entro i successivi 30 (trenta) curando l'ordinaria amministrazione.

Art.15

(Il Presidente)

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni e in quelli esterni e in quelli esterni, nei confronti dei terzi e in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolgere l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



Art.16

(Segretario e Tesoriere)

Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi e registri. Provvede, altresì, alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberativi dal Consiglio Direttivo; predispone e conserva i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi predisponendo, in concreto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari nonché il bilancio di previsione e pluriennale da sottoporre all'assemblea per la sua approvazione.

Provvede alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vice presidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito dal vicesegretario e in mancanza, con le stesse modalità del Tesoriere, dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 17

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, monocromatico o collegiale, è nominativo nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al registro al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservatorio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.18

(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art.31 del D. Lgs 117/2017. È formato da in revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività di raccolta fondi (art.7 Dlgs 117/2017);
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del Dlgs 117/2017;
- proventi da attività diverse di cui all'art.6 Dlgs purché consentite, secondarie e strumentali.

Art.20

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art.21

(Patrimonio-Divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento alle finalità previste. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs.117/2017.

Art. 22

(Bilancio di esercizio)

I documenti di bilancio dell'Associazione, o del rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno (o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare). Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del d.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione, e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strutturale delle attività diverse in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrazione al bilancio.

Art. 23

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e nel modo previsti dall'art 14 del d.lgs. 117/2017.

Art. 24

(Bilancio di previsione e pluriennale)

L'organo amministrativo e/o il consiglio direttivo predispone annualmente entro il 30 (trenta) novembre il bilancio di previsione per l'anno successivo unitamente al bilancio pluriennale (almeno tre anni successivo) da sottoporre



[Handwritten signature]

all'assemblea che lo dovrà approvare entro il 31 (trentuno) dicembre dell'anno precedente a cui il bilancio si riferisce.

Art. 25

(convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del L. n. 117/2017 sono deliberate dall'amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 26

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art 27

(Personale retribuito)

Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nei limiti dell'art. 36 del d.lgs 117/2017 vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari o del 20% del numero degli associati.

I rapporti tra l'associazione e il personale del retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art 28

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- Libro delle adunanze delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata e autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 giorno dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il socio può proporre ricorre entro 30 giorni. L'assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Art. 29

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del d.lgs 117/2017.

Art. 30



[Handwritten signature]

(Responsabilità dell'associazione)

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convocazioni e dei contratti stipulati.

Art. 31

(Assicurazione dell'Associazione)

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 32

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art 9 del d.lgs 117/2017.

Art 33

(controversie)

La decisione su qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio insindacabile di tre arbitri di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il consiglio direttivo incaricherà il Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Art 34

(disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto firmato sottoscritto



Le Pie Elize

Grotto, Grotto

Jacob Ama Maria Amalia



Giuseppe Milena

Leonardo Gabriella

